

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	30
<i>ALLEGATO (Proposta di testo unificato)</i>	42
Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. C. 1315 Mollicone (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù. C. 947 Berruto, C. 990 Amato e C. 1424 sen. Romeo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 758 Ciaburro, recante Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, di padre Fermino Giacometti, presidente dell'Istituto grafologico internazionale Girolamo Moretti di Urbino, e di Cesare Verona, consigliere dell'associazione Aurea Signa e amministratore delegato di Aurora Penne, in videoconferenza	41

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 novembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione

del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali.

C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 31 ottobre scorso.

Giorgia LATINI *presidente*, invita il relatore a riferire alla Commissione su come intenda procedere ai fini dell'adozione del testo base.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, propone di adottare, come testo base per il seguito dell'esame, il testo unificato delle

proposte di legge, adottato dal Comitato ristretto.

Antonio CASO (M5S) come già anticipato nella seduta del Comitato ristretto, esprime alcune perplessità in merito ad alcune disposizioni contenute nel testo unificato; pertanto dichiara l'astensione dal voto relativo all'adozione del testo base proposta dal relatore.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) concordando con quanto appena dichiarato dal collega Caso, esprime alcune perplessità relative al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto: e preannuncia l'astensione dal voto sulla proposta di adottare il testo unificato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base, per il seguito dell'esame, il testo unificato delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.
C. 1315 Mollicone.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI *presidente*, constatata l'assenza del presidente Mollicone relatore della proposta di legge in esame, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, ne assume le funzioni.

Giorgia LATINI *presidente e relatore*, riferisce che la proposta di legge, di cui oggi la Commissione avvia l'esame in sede referente, reca disposizioni volte a introdurre una nuova disciplina per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici e, contestualmente, ad abrogare la vigente legge n. 717 del 1949.

Il nuovo testo conserva il meccanismo principale contemplato dalla attuale normativa, cioè il vincolo di destinare, nell'ambito della realizzazione delle opere e degli

edifici pubblici, una quota dell'importo totale dei lavori per installarvi opere d'arte.

Rispetto a esso, tuttavia, apporta anche profonde modifiche, evidenziate dalla relazione illustrativa.

In particolare:

1) l'ambito di applicazione della nuova disciplina è esteso anche agli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, oltre alla realizzazione di opere ed edifici pubblici nuovi; inoltre, l'applicazione è estesa alle costruzioni di edilizia scolastica, universitaria e residenziale pubblica, precedentemente escluse dall'applicazione della legge n. 717 del 1949;

2) sono individuati criteri e parametri più stringenti per la determinazione della quota e il calcolo dell'importo dei lavori nonché sono disciplinate le fasi di programmazione e progettazione in cui l'opera d'arte deve essere concettualmente « innestata » nei lavori e le procedure applicabili all'acquisto o alla realizzazione della medesima, in coordinamento con le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

3) si prevede che le risorse destinate alle opere d'arte siano accantonate, sin da subito o comunque entro l'adozione dell'atto di determina a contrarre con cui si avvia la procedura di affidamento, in un conto corrente dedicato con vincolo d'indisponibilità rispetto a ogni altro utilizzo; in tal modo – secondo la relazione illustrativa – si risolve la principale criticità della disciplina attuale ossia che le risorse destinate alle opere d'arte sono di fatto assorbite da altre voci di spesa derivanti da eventi imprevisti, varianti d'opera o aumento dei prezzi;

4) nel caso in cui il progetto non sia, per sua natura, compatibile con l'installazione di un'opera d'arte, si prevede che le somme non spese siano trasferite in apposito fondo del Ministero della cultura, da utilizzare prioritariamente per interventi destinati alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con

minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura situate nei territori dove ha sede o comunque opera l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa. Le modalità e i criteri di funzionamento del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le risorse sono stanziare sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

5) tenuto conto che la vigente disciplina del 2 per cento prevede, in caso d'inadempimento, il divieto di collaudare l'opera e che tale sanzione appare oggi – stando a quanto riferisce la relazione illustrativa – ingiustificata poiché incoerente con il nuovo orientamento volto al conseguimento del risultato, la presente proposta di legge introduce due strumenti diversi finalizzati a garantire l'attuazione della nuova disciplina: in primo luogo, si prevede che l'inadempimento è valutato ai fini sia della responsabilità dirigenziale sia del riconoscimento degli incentivi e della retribuzione di risultato del responsabile unico del procedimento; in secondo luogo, si prevede l'attivazione di poteri sostitutivi statali o regionali per assicurare comunque il risultato.

Passando all'illustrazione dell'articolato l'articolo 1 disciplina la destinazione delle quote dell'importo totale dei lavori da destinare all'installazione di opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici.

In particolare, il comma 1 prevede che nell'ambito della realizzazione delle opere e degli edifici pubblici nuovi, nonché della ristrutturazione edilizia e urbanistica delle opere e degli edifici pubblici esistenti, le amministrazioni pubbliche destinano all'installazione di opere d'arte nelle opere e

negli edifici pubblici medesimi una quota dell'importo totale dei lavori non inferiore:

a) al 2 per cento, per gli importi pari o superiori a 1 milione di euro e fino a 5,382 milioni di euro;

b) all'1 per cento, per gli importi pari o superiori a 5,382 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;

c) allo 0,5 per cento, per gli importi superiori a 20 milioni di euro.

Il comma 2 precisa che nella suddetta quota non sono computate le somme eventualmente previste per le opere di decorazione generale. Il comma 3 specifica ulteriormente – con formula che ricalca quella impiegata dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (il nuovo Codice dei contratti pubblici) – che ai fini della determinazione dell'importo totale dei lavori, si assume a riferimento l'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Nel calcolo si tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabilita nei documenti di gara.

L'articolo 2 ha riguardo all'individuazione delle risorse e al loro accantonamento. Esso dispone che le risorse di cui all'articolo 1 sono specificamente individuate e indicate da ciascuna amministrazione pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici, nei relativi aggiornamenti annuali, nonché nel quadro economico dell'opera o del lavoro.

Si ricorda che la disciplina della programmazione è contenuta nell'articolo 37 e nell'Allegato I.5 del citato Codice dei contratti pubblici.

Il dirigente preposto all'unità organizzativa competente o il responsabile del procedimento, ove nominato, dispone l'accantonamento di tali risorse in un conto corrente dedicato appena disponibili e comunque non oltre la data di adozione della determina a contrarre e le medesime risorse non possono essere destinate ad altra

finalità. La determina a contrarre (o un atto equivalente) – *ex* articolo 17, comma 1, del Codice dei contratti pubblici – è l'atto che avvia la procedura di affidamento.

L'articolo 3 disciplina le procedure per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte. In questa prospettiva, il comma 1 stabilisce che per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte si applicano le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici.

Il comma 2 introduce una norma speciale e prevede che qualora il costo dell'opera d'arte da realizzare sia inferiore o pari a 500.000 euro, la scelta degli artisti per la sua esecuzione è effettuata direttamente da una commissione composta dal responsabile del procedimento, dal progettista e da un critico d'arte o uno storico dell'arte, designato dal comune competente per territorio. In base al comma 3, qualora invece il costo dell'opera d'arte da realizzare sia superiore a 500.000 euro, la composizione della commissione di cui al comma 2 è integrata da un direttore di museo d'arte contemporanea o di accademia di belle arti. Il comma 4, con una clausola derogatoria, prevede comunque che le disposizioni in questione non si applicano nei casi in cui il disciplinare di gara preveda la definizione dell'opera d'arte e la partecipazione dell'artista nell'ambito dell'offerta.

L'articolo 4 concerne la verifica dell'adempimento e il potere sostitutivo.

In particolare il comma 1 dispone che all'atto del collaudo, il responsabile del procedimento verifica l'adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge. In caso di inadempimento – secondo il comma 2 – il responsabile del procedimento inoltra una segnalazione circostanziata al Ministero della cultura e alla regione in cui ha sede l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa. La segnalazione è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e del riconoscimento degli incentivi e della retribuzione di risultato. Ai sensi del comma 3, per le opere e i lavori di competenza delle amministrazioni pubbliche statali, qualora l'amministrazione pubblica interessata non provveda all'adempimento

degli obblighi di cui alla presente legge entro un anno dalla segnalazione, il Ministro della cultura, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario che vi provvede in via sostitutiva, a valere sulle risorse finanziarie dell'ente inadempiente. Per le opere di competenza delle amministrazioni pubbliche non statali, il potere sostitutivo è esercitato dalla regione in cui ha sede l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa.

L'articolo 5 istituisce e disciplina il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici.

In base al comma 1, qualora, con determinazione motivata espressa nella fase progettuale, l'amministrazione pubblica ritenga che l'installazione di opere d'arte non sia compatibile o coerente con i lavori e con gli interventi da realizzare, la quota di cui all'articolo 1 è riversata al bilancio del Ministero della cultura. Ai fini di cui al comma 1, il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici. A valere su tale Fondo sono realizzati gli interventi per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale delle città, dei paesi e dei borghi, con prioritario riguardo alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura situate nei territori dove ha sede o comunque opera l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa.

Ai sensi del comma 3, le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse del Fondo – a mente del comma 4 – sono stanziare sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 6 individua l'ambito dei lavori e degli interventi esclusi dal perimetro di applicazione della legge. In base al comma 1, in particolare, le disposizioni in parola non si applicano ai lavori e agli interventi d'importo inferiore a 1 milione di euro, nonché agli interventi di reindustrializzazione e di recupero di immobili a destinazione industriale dismessi realizzati con partecipazione finanziaria prevalente dello Stato o di altri enti pubblici e agli immobili destinati alla difesa nazionale diversi dalle caserme.

Infine, l'articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali. In particolare, il comma 1 definisce l'ambito applicativo disponendo che la proposta di legge si applichi a ciascuna amministrazione pubblica a decorrere dal primo aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori successivo alla data della sua entrata in vigore. Il comma 2 stabilisce che la legge 29 luglio 1949, n. 717, è abrogata e cessa di applicarsi con la medesima decorrenza prevista dal comma 1. Infine il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.

C. 947 Berruto, C. 990 Amato e C. 1424 sen. Romeo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, riferisce che le proposte di legge, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, recano rispettivamente « Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi

giochi della gioventù » (C. 1424 approvata dal Senato) e « Istituzione dei Giochi della gioventù Giulio Onesti » (C. 947 Berruto e C. 990 Amato).

La proposta di legge C. 1424, composta di 6 articoli, prende origine dal disegno di legge del Senato n. 403 recante « Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù », approvato con modificazioni dal Senato il 20 settembre 2023.

L'articolo 1 reca le finalità e gli obiettivi della proposta. Ai sensi del comma 1, il progetto di legge in esame si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali. Ai sensi del comma 2, poi, l'attuazione delle finalità di cui sopra si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « Nuovi giochi della gioventù », che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui al successivo articolo 4.

L'articolo 2 reca l'istituzione dei citati Nuovi giochi della gioventù. Il comma 1 prevede che siano istituiti i Nuovi giochi della gioventù, promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della società Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazio-

nale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP).

Il comma 2 prevede che la Commissione nazionale di cui al successivo articolo 3 presenti istanza per la concessione ai Giochi dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica. Ai sensi del comma 3, possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al successivo comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4 della proposta di legge, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle suddette attività sportive sono disciplinate dal decreto di cui al successivo comma 5. Il comma 4, poi, prevede che la partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza. Ai sensi del comma 5, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme, inclusi il *sitting volley*, il *baskin* e il *raffoball*. La Commissione nazionale di cui al successivo articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella

fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina (comma 6). Il comma 7, infine, prevede che, al termine della fase nazionale dei Giochi, è prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al precedente comma 6.

L'articolo 3 disciplina l'organizzazione dei Giochi. Nello specifico, il comma 1 prevede che lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute Spa, del CONI e del CIP (Comitato italiano paralimpico). Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto.

Ai sensi del comma 2, i Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « Nuovi giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

Il comma 3, poi, prevede che la Commissione abbia il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al successivo comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione. Ai sensi del comma 4, con decreto

del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. Il comma 5, infine, prevede che la società Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici di cui al precedente comma 4 organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

L'articolo 4 regola le attività sportive per la partecipazione ai Giochi. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1996, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

Ai sensi del comma 2, nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attività di cui al precedente comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacità. Con riguardo alla scuola secondaria, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle attività di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria.

Il comma 3, poi, prevede che, con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati: *a)* le modalità di svolgimento delle attività, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica; *b)* le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi; *c)* le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi; *d)* i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi; *e)* le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività; *f)* le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro. Ai sensi del comma 4, al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attività svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonché alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3,

comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste. Il comma 5, infine, prevede che le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi del citato art. 7 del regolamento di cui al DPR n. 275 del 1999, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti con disabilità alle iniziative e alle attività sportive predisponendo le necessarie misure.

L'articolo 5 reca le misure di prevenzione sanitaria. Nello specifico, il suo unico comma prevede che, in considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, è istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonché l'infertilità. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

L'articolo 6, infine, reca disposizioni transitorie e finanziarie. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, per l'anno scolastico 2024/2025 è previsto l'avvio in forma sperimentale dei Giochi. In materia finanziaria, il comma 2 prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in

5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare in favore della Società sport e salute Spa ai sensi dell'art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Ai sensi del comma 3, agli esiti della sperimentazione prevista dal comma 1, al fine di assicurare lo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di istituzione, ai sensi del precedente art. 2, comma 5, è adottato un decreto che adegua le disposizioni del decreto di cui al medesimo comma 5 e provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie, autorizzate con successivo provvedimento di legge. Il comma 4, infine, prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per le attività connesse allo svolgimento dei Giochi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Passando alle proposte di legge C. 947 Berruto e C. 990 Amato esse recano disposizioni volte all'Istituzione dei Giochi della gioventù «Giulio Onesti». Le relazioni illustrative di entrambe le proposte di legge ricordano che i Giochi della gioventù furono concepiti nel 1968 dall'allora Presidente del Comitato olimpico nazionale Giulio Onesti, a cui, quindi, si vogliono dedicare i Giochi che vengono istituiti da tali proposte di legge.

L'articolo 1 reca le finalità. Ai sensi del comma 1, le proposte di legge perseguono la finalità di promuovere l'esperienza culturale, artistica, motoria e sportiva e la funzione educativa e formativa di tali attitudini quale elemento fondamentale del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria. Il comma 2, poi, prevede che le finalità di cui sopra si realizzano attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale denominata «Giochi della gioventù

“Giulio Onesti” », che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui al successivo art. 4.

L'articolo 2 reca l'Istituzione dei Giochi della gioventù « Giulio Onesti ». Ai sensi del comma 1, sono istituiti i Giochi della gioventù « Giulio Onesti », promossi e organizzati, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Ai sensi del comma 2, possono partecipare ai Giochi tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al successivo comma 4, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui al successivo articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui al citato articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 4 dell'articolo in esame.

Il comma 3 prevede che la partecipazione ai Giochi avvenga a titolo individuale sia per gli sport individuali sia per gli sport di squadra. Il comma 4 dispone che, con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di sport (attualmente, un Ministro senza portafoglio), di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione degli studenti ai medesimi. La Presidenza della Repubblica, in collaborazione con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del

Consiglio dei ministri, sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario nazionale dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria di primo grado che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per ogni disciplina (comma 5). Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina (comma 6).

L'articolo 3 disciplina l'organizzazione dei Giochi. Ai sensi del comma 1, identico nei due testi, lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero della cultura, del CONI e del CIP, che pianifica le strategie di promozione dei Giochi, ne coordina gli interventi e indica le linee programmatiche progettuali in tutto il territorio nazionale. La Commissione si articola a livello regionale in commissioni regionali, composte da rappresentanti istituzionali degli uffici scolastici regionali, del CONI e del CIP, che, a loro volta, possono articolarsi in commissioni provinciali composte da rappresentanti dei medesimi soggetti previsti per le commissioni regionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 3 diverge nelle due proposte di legge. Entrambe prevedono che i Giochi si articolano in due sezioni. Secondo la proposta di legge C. 947, la prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica sportiva; in tale fase, l'alunno è proiettato a sperimentare una pluralità di esperienze che gli consentano di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. La seconda sezione, cui è riservata la denominazione « Giochi della gioventù “Giulio Onesti” », è destinata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si

svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

Secondo la proposta di legge C. 990, la prima sezione, denominata anch'essa « Giovani in gioco », si svolge in tre fasi, a livello rispettivamente di istituto, comunale e provinciale. Ai giochi di istituto possono partecipare tutti gli studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria dei singoli istituti, in una giornata indicata come « festa dello sport », con il coinvolgimento di tutte le classi, dei docenti e dei genitori nell'organizzazione dell'evento. La seconda sezione, cui è riservata la denominazione « Giochi della gioventù "Giulio Onesti" », è destinata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado ed è articolata in fasi di istituto, comunale, provinciale, regionale e nazionale, in una sessione estiva e una invernale. Per quanto concerne il comma 3, quasi identico nelle due proposte di legge, la Commissione organizzatrice nazionale, nel rispetto del citato regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le commissioni regionali, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano in impianti idonei allo svolgimento delle attività previste.

Ai sensi del comma 4, identico nei due testi, con decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della suddetta Commissione, nonché la sua articolazione in commissioni regionali. Il comma 5, anch'esso identico nelle due proposte di legge, prevede che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il CONI, provveda a istituire, presso le sue sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio in almeno una disciplina nella fase nazionale dei Giochi nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi stessi e i

risultati sportivi conseguiti per ogni disciplina. Le commissioni regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore almeno agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

L'articolo 4 regola le attività sportive per la partecipazione ai Giochi. Ai sensi del comma 1, ai fini dell'avviamento degli studenti alle discipline sportive a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, con il supporto dei coordinatori di educazione fisica degli uffici scolastici regionali e degli enti locali territorialmente competenti, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, stipulano protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, quali federazioni sportive, discipline sportive associate riconosciute dal CONI e dal CIP, enti di promozione sportiva e associazioni sportive, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi 7 dell'articolo 1 del regolamento di cui al DPR n. 567 del 1996, di attività di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive. Ai sensi del comma 2 nelle scuole primarie, le attività di cui al comma 1 sono volte ad apprendere e a sperimentare in forma ludica e funzionale, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, l'attività motoria e sportiva in relazione ai rispettivi livelli di capacità. Nelle scuole secondarie di primo grado, le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, anche in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione tra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di sé nel confronto con gli altri, e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, compresi gli alunni con disabilità. Il comma 3 prevede che, con i protocolli di cui al suddetto comma 1, sono, in particolare, individuati: a) le modalità di svolgimento delle attività; b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'ac-

cesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi; c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi; d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi; e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività; f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai loro livelli di reddito; g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

Ai sensi del comma 4, entro il 30 ottobre di ciascun anno, le scuole interessate trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito e al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alle commissioni regionali ovvero alle commissioni organizzatrici, copia dei protocolli stipulati ai sensi dell'articolo in commento, nonché l'indicazione del numero degli studenti aderenti alle attività previste. Il comma 5, infine, identico nei due testi in esame, prevede che le scuole assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati alle attività sportive di cui al comma 1 e individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione di tutti gli studenti.

L'articolo 5 – il cui testo è identico nelle due proposte di legge – disciplina la promozione della cultura, dell'inclusione e del rispetto dell'ambiente. Ai sensi del comma 1, i Giochi prevedono, per tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle gare culturali e artistiche, al fine di valorizzare attitudini legate alla sfera culturale, artistica, musicale e umanistica. I Giochi prevedono, per tutti gli studenti con disabilità, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo grado, una sezione dedicata alle discipline paraolimpiche riconosciute dal CIP, una sezione dedicata a sport di squadra dove ragazzi con

disabilità e normodotati possono giocare insieme, come il *sitting volley*, il *baskin* e il *rafroball*, e una sezione dedicata all'educazione alla cultura del movimento nel rispetto dell'ambiente, come il *plogging* (comma 2). Il comma 3, infine, prevede che, con regolamento dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della cultura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento delle attività delle sezioni dei Giochi di cui al medesimo articolo 5 e per la partecipazione degli studenti alle medesime attività.

L'articolo 6 di entrambe le proposte di legge reca le disposizioni finanziarie del provvedimento, mentre l'articolo 7 è presente solo nella pdl AC 990 e reca la copertura finanziaria. In particolare entrambe le proposte di legge prevedono che, ai fini dell'attuazione della legge sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Giochi, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2023, di 50 milioni di euro annui nella proposta di legge C. 947 e di 55 milioni di euro annui nella proposta di legge C. 990. Il comma 2 prevede che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento dell'Autorità di Governo competente in materia di sport adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della cultura, siano definite le modalità di utilizzo del Fondo. Il comma 3 dell'articolo 6 di entrambe le proposte di legge, prevede che, agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione organizzatrice nazionale e delle commissioni regionali di cui all'art. 3 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1. Ai sensi del comma 4 le attività di cui agli articoli 4 e 5 sono realizzate dalle scuole avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5,

della legge n. 59 del 1997, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, enti locali, province, regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro. Il comma 5 dell'articolo 6 della sola proposta di legge C. 947 (che corrisponde al comma 1 dell'articolo 7 della proposta di legge C. 990), prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 50 milioni di euro annui per la pdl C. 947 e a 55 milioni di euro annui per la proposta di legge C. 990, a decorrere dall'anno 2023, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, in relazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Antonio CASO (M5S) propone alla Commissione di svolgere un ciclo di audizione sulle proposte di legge in esame.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) si associa alla richiesta avanzata dal collega Caso circa l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni anche al fine di apportare le modifiche necessarie a migliorare il testo delle proposte in esame. Auspica, altresì, che la Commissione possa svolgere un esame compiuto ed approfondito sulle tematiche affrontate dalle proposte di legge senza

doversi limitare a ratificare il lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 16 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 novembre 2023.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 758 Ciaburro, recante Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, di padre Fermino Giacometti, presidente dell'Istituto grafologico internazionale Girolamo Moretti di Urbino, e di Cesare Verona, consigliere dell'associazione Aurea Signa e amministratore delegato di Aurora Penne, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.40.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO****Art. 1.***(Principi Generali)*

1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione, di memoria, demotnoantropologico, immateriale ed economico della Nazione, nonché quale elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19.

Art. 2.*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si definiscono associazioni di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la salvaguardia e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate

dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti, nonché con i saperi artigianali e performativi ad essi connessi.

2. Ai fini della presente legge si definiscono manifestazioni di rievocazione storica le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento. Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica attraverso le arti performative di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a saperi storici acquisiti e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, sulla base delle quali vengono condotte attività rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che mobilitano interi gruppi sociali come protagonisti e partecipanti, in un ciclo annuale di attività che vanno oltre i giorni di svolgimento della manifestazione stessa, coinvolgendo diversi gruppi, portatori di conoscenze, capacità e pratiche locali; si svolgono continuativamente nel tempo; sono inclusive; hanno capacità at-

trattiva nei confronti delle nuove generazioni; contribuiscono a contrastare i processi di spopolamento; affiancano attività culturali quali mostre, visite guidate, giornate di studio, laboratori didattici, ricerche di storia orale sulla rievocazione e di storia sul periodo e sul contesto rievocati, a quelle più propriamente spettacolari; promuovono la memoria e la conoscenza storica in dialogo e co-programmazione con le agenzie culturali ed educative del territorio, garantendo anche la trasmissione nel tempo degli elementi significativi all'interno della comunità; si relazionano al patrimonio culturale materiale, immateriale e paesaggistico locale; si relazionano alle realtà associative e produttive esistenti sul territorio costruendo reti, con ricadute economicamente sostenibili.

Art. 3.

(Attività per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni storiche)

1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, tutela, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste legate, promuovendo:

a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo ed elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale;

b) la diffusione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica a livello territoriale, nazionale e internazionale;

c) la sensibilizzazione del pubblico e la promozione del prodotto artistico delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa;

d) il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi;

e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti di valore archeologico, museale e monumentale presenti nel territorio;

f) l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese;

g) la tutela e la conservazione della memoria e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.

Art. 4.

(Elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco». L'elenco è pubblicato sul sito del Ministero della cultura, che provvede al suo aggiornamento con cadenza annuale.

2. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti:

a) le categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera h);

b) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 5.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della

cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato « Comitato », composto da rappresentanti dei comitati regionali istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e), da professori universitari esperti del settore nominati dalle regioni, da un funzionario del Ministero della cultura, da un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca, da un funzionario del Ministero del turismo, da un funzionario del Ministero dell'istruzione e del merito, da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze e da un funzionario del Ministero dell'interno. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta.

2. Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti:

a) riconoscere la qualifica di associazione o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2;

b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e alla diffusione della conoscenza di tali associazioni e manifestazioni;

c) promuovere ricerche e studi sulle rievocazioni storiche in Italia e all'estero;

d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche;

e) patrocinare progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco, anche in collaborazione con gli enti locali;

f) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;

g) predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della presente legge,

di cui all'articolo 10, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente istituite, formate da un esperto indicato da ciascuna delle regioni rappresentate nel Comitato. Lo schema di regolamento è predisposto dal Comitato e trasmesso al Ministro della cultura entro due mesi dalla data dell'istituzione del Comitato stesso;

h) determinare, mediante apposite linee guida, le modalità di appartenenza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica alle categorie individuate dal Comitato stesso e definite dal decreto del Ministro della cultura ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a).

3. Il Comitato valuta e verifica, ogni tre anni, l'attendibilità e la conformità storica della rievocazione storica espressa nelle manifestazioni e delle attività dell'associazione di rievocazione storica, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, attribuendo uno specifico attestato di autenticità filologica.

4. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali, di siti archeologici, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore, nell'ambito delle categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e del comma 2, lettera h), del presente articolo.

5. Il Comitato rilascia, su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco e a seguito della verifica di cui al comma 3, un marchio recante la dicitura « Rievocazione storica italiana ». Le modalità di autorizzazione all'uso del marchio di cui al presente comma nonché di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, su proposta del Comitato.

Art. 6.

(Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica)

1. Il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.

2. Al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nel sito internet istituzionale del Ministero stesso, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione di itinerari turistici e di siti museali e archeologici.

Art. 7.

(Iniziative didattiche nelle scuole)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, allo studio e alla valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti, secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti.

Art. 8.

(Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica)

1. Al settimo comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In

deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. In tali casi è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette ».

Art. 9.

(Compiti della Conferenza unificata)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Conferenza unificata sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere i prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato concernente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi concessi per le finalità della presente legge;

b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale-nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche;

c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;

d) promuovere le associazioni e gli eventi di rievocazione storica in tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione;

e) promuovere il sostegno degli artisti esecutori e degli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, di ricerca e di sperimentazione legate alle rievocazioni storiche;

f) promuovere la cultura, la memoria e la tradizione delle rievocazioni storiche

attraverso programmi specificamente rivolti alla scuola e all'università;

g) definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica;

h) individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, statale e territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.

Art. 10.

(Compiti dello Stato)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, allo Stato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) regolamentare la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche;

b) operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche tra le diverse categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dell'articolo 5, comma 2, lettera h), comprese specifiche quote da destinare a progetti aventi valenza multidisciplinare;

c) promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica;

d) favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi membri dell'Unione europea;

e) sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in *streaming*, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare mo-

menti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che può procedere all'istituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di manifestazioni di rievocazione storica e utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all'estero;

f) assicurare la conservazione del patrimonio artistico, delle tradizioni e della memoria legati alla rievocazione storica.

Art. 11.

(Compiti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

1. Nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della presente legge e in particolare:

a) promuovono e sostengono le attività di rievocazione storica, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio secondo criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni, nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

b) valorizzano la cultura della storia e delle tradizioni regionali e delle lingue locali, attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria delle rievocazioni storiche e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli;

c) promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno della commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle produzioni di qualità di rievocazione storica, individuate nelle sedi di concertazione competenti;

d) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto agli obiettivi perseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in coordinamento con l'attività di osservatorio svolta dallo Stato;

e) istituiscono, con apposita legge regionale, i comitati regionali per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.

Art. 12.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, è adottato, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della presente legge, il regolamento per l'attuazione della medesima legge.

Art. 13.

(Principi relativi al patrimonio culturale immateriale)

1. Lo Stato riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze, come pure agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

Art. 14.

(Delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine

di adeguarla alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata il 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167, per assicurare una più efficace salvaguardia dei detti patrimoni garantendo la più ampia partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative ai patrimoni nei confronti delle più giovani generazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere lo sviluppo delle espressioni culturali immateriali in forme libere, aperte e partecipate quale strumento essenziale per lo sviluppo della persona umana e la crescita sociale e culturale della comunità nazionale;

b) assicurare la vitalità delle pratiche culturali e la loro costante ricreazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca e con la natura;

c) preservare e trasmettere la memoria di comunità, gruppi e individui quale espressione dell'originalità e della pluralità delle identità culturali e promuovere lo sviluppo della cultura in un contesto di libertà, eguaglianza, partecipazione, coesione sociale e rispetto reciproco fra le persone e fra i popoli;

d) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e linguistiche presenti sul territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ciascuno alla vita della comunità e quale fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale;

e) incoraggiare il dialogo tra le culture e stimolare l'interculturalità nel rispetto delle differenze e dei diritti umani, contribuendo a rafforzare i legami fra persone e popoli e a costruire una società aperta, plurale, pacifica e democratica;

f) garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e

delle pratiche con valore tradizionale e identitario, quali espressioni della creatività umana nella continuità fra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualità della vita;

g) razionalizzare e semplificare le procedure per il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale dei patrimoni culturali immateriali e per l'identificazione di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali, di un Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali a salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali;

h) individuare procedure partecipative diffuse volte a consentire ai praticanti gli elementi immateriali di definire e aggiornare costantemente la documentazione e l'inventariazione presente nelle banche dati statali;

i) razionalizzare la normativa concernente l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche statali che si occupano a vario titolo dei patrimoni culturali immateriali;

l) prevedere per gli strumenti di pianificazione territoriale una valutazione d'impatto connessa ai patrimoni culturali immateriali presenti nel territorio;

m) previsione di percorsi formativi scolastici ed universitari volti ad assicurare la consapevolezza delle più giovani generazioni rispetto ai patrimoni culturali immateriali del proprio territorio e ad assicurare la trasmissione delle relative conoscenze;

n) razionalizzare e semplificare le normative nazionali relative alla organizzazione di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale quali, rievocazioni storiche, festività, rituali, pratiche sociali;

o) razionalizzare e semplificare le procedure relative all'autorizzazione allo svolgimento di attività artigianali connesse ai patrimoni culturali immateriali nonché individuazione di forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse;

p) individuare le misure di salvaguardia minimali da adottare al fine di assicurare la vitalità degli elementi iscritti nell'Elenco nazionale dei patrimoni culturali immateriali e di un sistema di misurazione degli stessi;

q) prevedere un coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo conto degli aspetti materiali del primo e della dimensione culturale immateriale dei secondi;

r) promuovere figure e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni più vive e vitali del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;

s) promuovere l'accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale, favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità patrimoniali;

t) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e favorirne la trasmissione tra le generazioni, in particolare mediante attività educative, formative, di sensibilizzazione, disseminazione e promozione, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi;

u) promuovere il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attività;

v) razionalizzare la normativa in materia di patrimonio culturale immateriale, di rievocazioni storiche, feste e ricorrenze; razionalizzare la normativa concernente l'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche che si occupano a vario titolo di elementi del patrimonio culturale immateriale; razionalizzare e semplificare le procedure di censimento, catalogazione ed iscrizione degli elementi del patrimonio culturale immateriale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura e della sovranità alimentare, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato si avvale, al fine della stesura dell'articolato

normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

5. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 15.

(*Forum del patrimonio culturale immateriale*)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il *Forum* del patrimonio culturale immateriale, composto da rappresentanti delle manifestazioni, da rappresentanti dei comuni, da professori universitari esperti

del settore nominati dalle regioni, da un funzionario del Ministero della cultura, da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze e da un funzionario del Ministero dell'interno. I componenti del *Forum* restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il *Forum* si riunisce ogni 6 mesi presso il Ministero della cultura.

2. Il *Forum* può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali, di siti archeologici, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e

dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la rievocazione storica di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.